

Polizza Sanitaria: alcuni chiarimenti

Nel nostro ultimo comunicato avevamo riportato le principali storture della nuova Polizza Sanitaria, che avevamo già sottoposto all'Azienda al fine di ottenere chiarimenti, modifiche e/o interpretazioni che possibilmente potessero essere a vantaggio dei beneficiari.

Di seguito riportiamo il testo di quanto l'Azienda ci comunica a seguito degli opportuni chiarimenti ricevuti dal broker assicurativo. L'Azienda ci scrive:

Come concordato, abbiamo chiesto gli opportuni chiarimenti al broker assicurativo, in merito ad alcuni punti della polizza 2009, segnalati da alcune sigle sindacali (ci risultano solo i quesiti posti da queste OO.SS., non sappiamo se ne sono stati posti altri) (riportati sinteticamente in nero); ecco le risposte (in blu):

Domanda 1) franchigie in strutture (convenzionate e non) capitoli a pag. 6 fra il punto A.3 ed A.4 In quei casi è scomparsa l'esclusione della franchigia per ricoveri in caso di Infarto e malattia oncologica (prima erano specificatamente escluse da doverla pagare, oggi si)

Risposta 1) Si tratta di un refuso sul testo diramato ieri. Provvediamo ad inviare nuovo testo corretto alle Risorse Umane. Sia il processo di liquidazione, sia la valutazione della Compagnia prevedono- sempre- la deroga della franchigia per i ricoveri in caso di Infarto e di malattia oncologica.

Domanda 3) Come già anticipato verbalmente vorremmo capire meglio il punto C) dell'articolo 4.4 (entrambi i coniugi dipendenti) Sarebbe opportuno all'articolo 4.1 indicare le date di scadenza corrette.

Risposta 3) Raccogliamo il suggerimento e provvediamo ad inserire le date: effetto 31.12.2008 - scadenza 31.12.2009.

Inoltre, precisiamo che: - per le lenti il calcolo che è stato fatto non è corretto: (che un collega potrebbe ottenere max 78 euro.). Il calcolo corretto è il seguente: poniamo una spesa effettiva di 350,00 euro. Prima c'è lo scoperto del 20% (con un minimo di 52 euro). In questo caso il 20% è 70 euro che rimane 70 perché superiore al minimo di 52. Quindi si considera $350 - 70 = 280$. Poiché 280 euro è superiore a 130 (65 a lente x 2) **il rimborso sarà di 130 euro e così per altre necessità nell'anno entro il massimale di 361 euro.**

Ci fa piacere constatare che i chiarimenti vanno in direzione di una maggiore garanzia per tutti e siamo lieti che la nostra sollecitazione abbia sortito efficacia, anche se, in particolare per quanto riguarda le lenti, da una interpretazione letterale del testo della polizza non si evince limpidamente il metodo di conteggio utilizzato dal broker: **invitiamo, dunque, tutti i colleghi a far tesoro di quanto sopra riportato e considerarlo quale "interpretazione autentica" ufficiale.**

Restano ancora in sospeso alcune questioni che avevamo sollevato, e su cui attendiamo fiduciosi risposte: in particolare le differenze che si riscontrano tra il testo integrale della Polizza e gli Estratti delle condizioni di Polizza, che se non chiariti possono indurre in errore i colleghi, vi continueremo a tenere aggiornati tempo per tempo.

Nuova Sanzione per Findomestic Banca

Richiamiamo all'attenzione di tutti una notizia appena diffusa dall'AGI relativa ad una nuova sanzione di € 75.000,00 imposta dall'Antitrust a Findomestic. Riportiamo il testo integrale dell'articolo, consultabile anche attraverso il sito www.falcrifindomestic.jimdo.com:

(AGI) - Roma, 19 gen. - L'Antitrust ha sanzionato Findomestic Banca per pratiche commerciali scorrette con una multa di 75.000 euro. L'Autorità ha censurato "il comportamento posto in essere dalla società consistente nell'inviare a mezzo posta al domicilio di soggetti già clienti, una lettera personalizzata avente ad oggetto l'offerta di prestiti e l'indicazione principale "Il credito pensato per te". Il messaggio pubblicitario è stato giudicato "idoneo a indurre in errore i destinatari relativamente alle caratteristiche e condizioni essenziali dell'offerta in quanto il contenuto della lettera ad personam sembrerebbe prospettare la possibilità per il destinatario della stessa di ottenere senz'altro il finanziamento pubblicizzato". La pratica commerciale indicata viene dunque considerata ingannevole in quanto ai consumatori sono state fornite "informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete" sulle caratteristiche delle prestazioni creditizie pubblicizzate. Lo stesso discorso vale per la pagina web di Findomestic, che non contiene alcuna indicazione in ordine alla necessità di una preventiva istruttoria ai fini della concessione del credito. La società ha 30 giorni di tempo dalla notifica del provvedimento per pagare la sanzione. (AGI)

Le Segreterie Aziendali
FALCRI - SILCEA